



A.I.P.

Associazione Italiana Pedologi

NORME DEONTOLOGICHE ASSOCIAZIONE ITALIANA PEDOLOGI

(VERSIONE 1, APRILE 2000)

L'esistenza di un codice deontologico approvato dall'Assemblea della Associazione viene ancora ritenuto un elemento significativo della vitalità e capacità di autoregolamentazione di una associazione. Di esso chiede notizia il CNEL nei suoi periodici censimenti e l'emanazione di tale codice è prevista sia dalla legge di riordino delle professioni (5092/98) sia dal parere 4/2/99 dell'Antitrust sullo stesso oggetto. Non è facile proporre ipotesi di regolamentazione non corporative e non rivolte al semplice controllo della concorrenza interna; piuttosto trovando motivi di incentivazione della libera concorrenza verso obiettivi socialmente rilevanti e corretti in una prospettiva di maggiore responsabilità ambientale.

Nel Codice vengono proposti alcuni principi generali di comportamento che sono connessi con una assunzione di responsabilità, da parte del pedologo, nei confronti della conservazione dell'ambiente e del suo uso sostenibile. Vengono poi trattati gli aspetti professionali, riferiti soprattutto ai rapporti con altri professionisti, e a quelli associativi, connessi con i diritti-doveri e responsabilità nei confronti dell'Associazione.

La presente stesura delle Norme deontologiche dell'AIP costituisce una ipotesi preliminare attualmente in discussione nel Consiglio Direttivo dell'Associazione. Essa deve essere dibattuta, modificata e integrata dai soci in vista della possibile approvazione alla Assemblea dei Soci del 2000. Le norme deontologiche devono tenere conto della evoluzione recente e di quella attesa e/o auspicata del settore delle libere professioni, ponendosi come strumento positivo e concreto di promozione e regolamentazione dell'attività dei soci, nell'ambito delle due principali libertà: quella di esercizio della professione e quella di adesione alla associazione.

Premesse e principi informativi

- A. Le Norme deontologiche non intendono intervenire nel campo dei comportamenti individuali quando questi riguardino questioni regolate da consuetudini di correttezza e moralità personale consolidati e riconosciuti. Tanto meno esse si riferiscono a materie già regolate da disposizioni di legge o a comportamenti sottoposti a controllo e/o limitazioni amministrative o giurisdizionali. Le Norme trattano di questioni generali e non di regole dettagliate di conduzione della attività professionale.
- B. Le Norme costituiscono un insieme di indirizzi a cui il socio è tenuto ad uniformarsi volontariamente, come volontaria è la propria adesione alla Associazione. Resta ferma la possibilità della Associazione di intervenire nei confronti del socio con le modalità indicate al Capitolo III.
- C. Le Norme deontologiche includono anche l'esplicitazione di una particolare responsabilità ambientale, a cui il pedologo, per le caratteristiche della materia trattata, è e intende essere concretamente sensibile.
- D. Le presenti Norme, per quando rivolte a tutti coloro che in generale si occupano di scienza del suolo, vincolano in modo diretto i soli iscritti all'Associazione Italiana Pedologi, in qualunque veste e modo esplicano la loro attività tecnica, scientifica, culturale, didattica (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, ricercatori, ecc.).

I Responsabilità verso l'ambiente

- art. 1 Il pedologo socio AIP indirizza la propria attività alla generale tutela dell'ambiente, al minimo spreco energetico, alla conservazione delle risorse naturali e alla loro utilizzazione sostenibile per il benessere di tutti senza distinzioni.
- art. 2 Nella attività professionale il socio ha cura in particolare della conservazione del suolo e del recupero delle sue piene funzioni naturalistiche, protettive e produttive. E' impegnato inoltre a mantenere viva l'attenzione sull'importanza del suolo negli equilibri della biosfera, evitandone la distruzione e l'alterazione.
- art. 3 Il pedologo è uno studioso dell'ambiente, in grado di riconoscere e analizzare problemi , progettare e realizzare interventi sempre in collaborazione con i tecnici e gli specialisti di altre discipline.
- art. 4 Il pedologo, per le sue conoscenze generali e specialistiche, è cosciente che soprattutto nel confronto multidisciplinare, senza egemonia o pretesa di sintesi generale da parte di alcuno, possono essere realizzati studi e progetti validi per l'intervento ambientale e la pianificazione territoriale.

II Responsabilità nell'attività professionale

- art.5 Il socio, nella propria attività, collabora con altri professionisti mettendo in chiaro la propria funzione e il lavoro svolto, e assumendosi la responsabilità di quanto affermato. Indica chiaramente il ruolo degli altri tecnici e dei collaboratori di ogni livello.
- art.6 Il professionista, soprattutto nei confronti del cliente, sottolinea i limiti oltre che le possibilità della propria azione; spiega meglio possibile il proprio operato, le analisi e le conclusioni nel modo più adatto al destinatario delle stesse.
- art. 7 E' dovere di ognuno citare dettagliatamente la fonte dei dati e del materiale documentario, richiedendone quando necessario l'autorizzazione all'utilizzo.
- art. 8 Qualunque funzione svolga, il socio AIP ha il dovere di rispettare la dignità della professione, di richiedere per essa riconoscimento, condizioni di lavoro accettabili e retribuzioni adeguate, in tutto confrontabili con gli standard di mercato, con riferimento specifico a quanto proposto e/o richiesto dalla propria Associazione.
- art. 9 Il socio ha il dovere dell'aggiornamento tecnico-scientifico, per serietà e correttezza professionale.
- art.10 Il socio, nella propria attività ha la possibilità di utilizzare la qualifica di pedologo, facendola seguire, se lo desidera, al titolo professionale di origine (es.: agronomo pedologo, geologo pedologo, ecc.).

III Responsabilità associative

- art.11 L'iscritto all'AIP riconosce le forme di rappresentanza stabilite dall'Associazione, partecipa alle occasioni di confronto e dibattito, prima fra tutte l'Assemblea, contribuisce alle spese comuni pagando nei tempi dovuti la quota sociale.
- art.12 Il socio rispetta norme e regolamenti interni e riconosce, pur nell'ambito della libertà di contrattazione e esercizio professionale, la funzione guida e i vincoli imposti dalle norme deontologiche e dagli standard tariffari e tecnici predisposti e approvati dall'Associazione, quali strumenti volontari volti prima di tutto a tutelare la propria attività, i destinatari di essa e, in generale, la sua funzione sociale.
- art.13 Il socio riconosce e rispetta le funzioni di controllo e verifica del proprio operato stabilite dall'Assemblea associativa e messe in atto dai suoi organi tecnici e amministrativi. Accetta inoltre l'attività di certificazione della qualità dell'attività professionale propria e dei singoli soci, nelle forme e nei tempi stabiliti dagli organi decisionali.
- art.14 Riconosce e sostiene sia con la propria partecipazione, sia con l'eventuale contributo specialistico, le attività di aggiornamento e formazione professionale promosse e gestite dall'Associazione.
- art.15 Il socio AIP riconosce alla propria Associazione la possibilità di intervenire disciplinarmente, attraverso i suoi organismi dirigenti o commissioni apposite, nei confronti dei soci che ripetutamente abbiano operato in modo contrastante con quanto previsto da Statuto, Regolamenti e Norme deontologiche, sia attraverso richiami sia con proposta di decadenza da socio, secondo quanto previsto dallo Statuto.